



COMUNE DI PAESANA

C.A.P. 12034
e-mail:
serviziadministrativi.comune@paesana.it

PROVINCIA DI
CUNEO

Tel. 0175.94.105
fax. 0175.98.72.06

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI (DI CUI AI COMMI 816 - 847, ART.1, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160).

L'anno duemilaventuno, addi VENTINOVE del mese di MARZO alle ore venti e minuti trenta, nella sede istituzionale dell'Ente mediante videoconferenza realizzata attraverso la piattaforma Zoom, previo esaurimento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale:

Cognome e Nome	Presente
1. VAUDANO EMANUELE - Presidente	Si
2. MARGARIA MARCO - Vice Sindaco	Si
3. FERRATO MARCO - Assessore	Si
4. CHIRI GIANFILIPPO - Consigliere	Si
5. CASALE SERENA - Consigliere	Si
6. BERTORELLO ADRIANO - Consigliere	Si
7. BEITONE DARIO - Consigliere	Si
8. ALBERTO PATRIZIA - Consigliere	Si
9. GOTTERO FABIO - Consigliere	Si
10. BECCIO SERGIO - Consigliere	Si
11. ARGENTO MARISA - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. MANZONE Dott. Gianluigi, il quale provvede alla redazione del presente verbale, riportando i punti principali della discussione ai sensi del 1° comma dell'art.13 del regolamento del Consiglio.

Il Presidente – Dr. VAUDANO Emanuele - riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D.Lgs n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836, *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *“847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68”*.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla*

pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede: *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- e) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- f) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- g) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione della COSAP approvato con delibera di C.C. n. 50 del 25/07/2005 e successiva modifica con delibera di C.C. n. 29 del 26/08/2015;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 51 del 25/07/2005;

TENUTO CONTO altresì che la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni/del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari risulta affidata, alla data del 31/12/2020, a Step Srl, come da contratto in essere;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto quantomeno al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal primo gennaio 2021, così come previsto dal comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020, salvo eventuali e diverse disposizioni di legge sul punto;

DATO ATTO che il Comune, qualora le disposizioni legislative nazionali lo consentissero, si riserva la facoltà di differire l'entrata in vigore del presente Regolamento al 01/01/2022, continuando l'applicazione delle precedenti entrate fino al 31/12/2021;

VISTO l'art.53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 che ha ulteriormente rinviato il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2021;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi;

ACQUISITO altresì il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Bilancio ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti: presenti n. 11, votanti n. 11, favorevoli n. 11, contrari: zero ed astenuti: zero, espressi a termini di legge,

D E L I B E R A

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **DI APPROVARE** il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, composto di n. 50 (cinquanta) articoli, riportato nella presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
2. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
3. **DI AFFIDARE** la gestione in concessione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la sola parte relativa alle esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni alla STEP Srl con sede legale in Sorso alla Via Antonio Gramsci, n. 28 - Partita IVA 02104860909 - affidataria, alla data del 31/12/2020, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
4. **DI DISPORRE** che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
5. **DI DARE ATTO** che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
6. **DI STABILIRE** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, salvo diverse disposizioni di legge;
7. **DI RISERVARSI** la facoltà, ove consentito dalle disposizioni legislative nazionali in via di approvazione, di differire l'entrata in vigore del presente Regolamento al 01/01/2022, continuando l'applicazione delle precedenti entrate fino al 31/12/2021;
8. **DI PROROGARE** la scadenza del Canone per l'anno 2021 al 30/04.

Successivamente,

con separata votazione con il seguente risultato: presenti n. 11, votanti n. 11, favorevoli n. 11, contrari: zero ed astenuti: zero, espressi a termini di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

F.to : VAUDANO EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to : MANZONE Dott. Gianluigi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio informatico sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e dell'articolo 32 della legge n.69/2009 e s..mm.ii.
Paesana, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: dott. Manzone Gianluigi

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Paesana, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE